

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CORTE DI GIUSTIZIA UE
**L'avvocato:
la controllata
non è una stabile
organizzazione**
Ricca a pag. 39

Il parere dell'avvocato della Corte di giustizia Ue. Niente oneri eccessivi sui fornitori

Controllata, non è una stabile

L'eccezione si verifica solo in caso di pratiche abusive

DI FRANCO RICCA

Per la determinazione del luogo delle prestazioni di servizi ai fini dell'Iva, la società di diritto nazionale non può essere considerata una stabile organizzazione del soggetto estero che la controlla, salvo che sussistano pratiche abusive. L'obbligo del fornitore di adottare la dovuta diligenza per verificare il luogo della prestazione non può comunque spingersi all'esame dei rapporti contrattuali, ad esso inaccessibili, tra la società cliente e il soggetto che la controlla. Queste, in estrema sintesi, le interessanti conclusioni che l'avvocato generale Giuliane Kokott ha depositato ieri, 14 novembre 2019, nel procedimento C-547/18 davanti alla Corte di giustizia Ue, promosso dai giudici polacchi. Procedimento che, sottolinea l'avvocato, offre alla Corte l'opportunità di chiarire definitivamente la delicata questione della riconfigurazione di un soggetto estero della società da questo controllata,

oggetto di pronunciamenti non univoci. A suscitare preoccupazione tra gli operatori, per le ricadute negative sulla certezza del diritto, è la sentenza del 20 febbraio 1997, C 260/95, nella quale la Corte ha statuito che una società di intermediazione nell'organizzazione di viaggi, situata in uno stato membro, se priva di autonomia decisionale, può essere considerata una stabile organizzazione del soggetto che la controlla integralmente, stabilito in un secondo stato membro, in modo da localizzare nel primo stato, anziché nel secondo, le prestazioni erogate. Nella controversia principale, l'amministrazione finanziaria polacca, basandosi su detta sentenza, aveva notificato a un'impresa l'accertamento Iva in relazione alle prestazioni di servizi rese alla società coreana committente, ritenendo che effettivo destinatario delle prestazioni fosse una stabile organizzazione polacca della società coreana, celata all'interno di una società di diritto polacco. Osserva però l'avvocato che la Corte, successivamente, nella

sentenza del 25 ottobre 2012, C 318/11 e C 319/11, ha preso le distanze dalla precedente tesi, mentre nella sentenza 16 ottobre 2014, C 605/12, non ha preso alcuna posizione. Nel merito della questione, l'avvocato rileva anzitutto che, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112/Ce e del regolamento di applicazione n. 282/2011, «il semplice fatto che una società di un paese terzo abbia una controllata in uno stato membro non significa che tale controllata costituisca una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva Iva, in tale stato membro». Ciò detto, occorre chiedersi se vi siano dei criteri in base ai quali, eccezionalmente, la società controllata possa essere considerata non solo come soggetto passivo autonomo, ma anche come stabile organizzazione della società madre. A questo interrogativo, l'avvocato risponde negativamente per molteplici ragioni, sia di ordine giuridico che logico, aggiungendo che anche il fondamentale

principio della certezza del diritto, in relazione alla determinazione degli obblighi fiscali del prestatore, osta a che una persona giuridica autonoma possa essere, al contempo, stabile organizzazione di un'altra persona giuridica. La conclusione potrebbe essere diversa se i rapporti contrattuali costituissero una pratica abusiva, circostanza che però, nel caso di specie, si deve escludere perché se le prestazioni fossero state assoggettate all'Iva polacca, l'imposta sarebbe stata comunque detraibile dal destinatario in ragione dell'inerenza con l'attività economica esercitata. Quand'anche, poi, possa presumersi una pratica abusiva, da dimostrare, occorre capire su quali elementi possa basarsi il fornitore per valutare l'esistenza di una tale pratica posta in essere dalla propria controparte contrattuale. Al riguardo, dal regolamento 282/2011 si evince che il fornitore deve farsi parte diligente per cercare di stabilire se committente dei servizi da lui prestati sia una società autonoma o una sua stabile organizza-

zione. Il caso di specie, tuttavia, esula dalle disposizioni del regolamento, giacché si tratta di accertare se un soggetto passivo (giuridicamente indipendente nella sua forma esterna) possa essere considerato come stabile organizzazione di un altro soggetto passivo. A tale scopo, il fornitore dovrebbe basarsi sull'esame dei rapporti contrattuali tra i due soggetti, ai quali non ha però accesso, sicché non può essere tenuto ad assolvere compiti impossibili. In definitiva, conclude l'avvocato, l'onere di diligenza che la direttiva Iva impone al fornitore per quanto riguarda la determinazione del luogo della prestazione non comprende la ricerca e l'esame dei rapporti contrattuali, a esso non accessibili, tra la sua controparte contrattuale e le controllate di quest'ultima.

—@Riproduzione riservata—



Le conclusioni sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

